



A TUTTE LE STRUTTURE
LORO SEDI

Oggetto: decreto di modifica Codice Appalti

Carissimi,

da una prima lettura del Decreto legge che modifica la disciplina del Codice Appalti, (che alleghiamo alla presente) teniamo ad evidenziarvi le novità che intervengono, sottolineando che le modifiche che presumibilmente verranno apportate avranno effetti nei settori delle costruzioni, dei servizi, delle forniture, interessando quindi una molteplicità di settori e Federazioni.

Il mix delle modifiche apportate sono: il ripristino della progettazione di massima in luogo di quella esecutiva, con tutto ciò che ne consegue; il criterio del massimo ribasso portato alla soglia massima di 5.500.000 di euro, con conseguente marginalizzazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che invece valuterebbe la qualità complessiva di una offerta indicata quale essenziale dalle direttive e dal Codice stesso; l'implementazione delle procedure con affidamenti diretti e con le procedure negoziate senza bando di gara, che comprimono il principio di concorrenza tra imprese e sviluppano gli aspetti di opacità, non trasparenza e discrezionalità nella scelta di un operatore economico; aggiramento del limite massimo del 30% subappaltabile tramite la norma dei consorzi stabili; ulteriore indebolimento della norma sul subappalto, con la eliminazione della terna dei subappaltatori in fase di gara e l'eliminazione della terna dei subappaltatori per quanto concerne le categorie sensibili, quelle indicate dalla legge antimafia, come in costante pericolo d'infiltrazione mafiosa; è soppresso l'albo nazionale dei collaudatori e direttori dei lavori, figure che dovevano essere esterne e terze, di fiducia per le stazioni appaltanti e invece tornano ad essere figure nelle mani del Contraente Generale che tornerebbe ad essere nel contempo il controllato e il controllore; i poteri dell'Anac vengono drasticamente ridimensionati.

Vengono inserite misure per il partenariato pubblico-privato.

L'unico aspetto positivo è la proroga per l'adeguamento delle concessioni fino al 31 dicembre 2019.

Di seguito si invia una nota tecnica dei contenuti presenti nel Decreto.

Roma 26 marzo 2019

CGIL
Giuseppe Massafra

CISL
Andrea Cuccello

UIL
Tiziana Bocchi

Questo testo regolamentare avrà ad oggetto le seguenti materie: «nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell'esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali».

Di rilievo l'intervento che riguarda la messa a regime della norma che consente l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. In questi casi si prescindere dal progetto esecutivo anche in fase di esecuzione del contratto, ma ci vorrà almeno una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Viene comunque ridefinito il contenuto del progetto di fattibilità che deve sempre essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Non cambia la norma sull'appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione in alcuni casi specifici) ma si prevede il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante.

E' prevista l'inversione della verifica dei requisiti: le stazioni appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ma dovranno effettuarla comunque sull'aggiudicatario e a campione anche sugli altri partecipanti.

E' eliminato l'obbligo di indicazione in fase di offerta della terna dei subappaltatori.

Reintroduzione del regolamento esecutivo ed attuativo del codice.

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

I lavori possono essere affidati sulla base del solo progetto definitivo fino a 5.500.000 con il massimo ribasso.

Nella fase di assegnazione dei lavori la progettazione definitiva, in luogo di quella esecutiva, apre la strada alla revisione progettuale e alle varianti in corso d'opera determinando la lievitazione dei costi finali e la dilatazione dei tempi di realizzazione.

Art. 36 Contratti sotto soglia

Appalti senza gara fino a 1.000.000 tra affidamento diretto e procedure negoziate ed estensione del criterio del minor prezzo e residualità dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) fino 5.500.000 determinano la compressione del principio di concorrenza e l'annullamento della trasparenza.

Viene innalzata la soglia per affidamenti diretti di lavori fino a 350.000.

Il criterio centrale torna ad essere quello del minor prezzo, che nei lavori comprenderà il 90% dei bandi, in luogo delle indicazioni delle direttive e del codice che ritenevano centrale il criterio dell'oepv. Inoltre, viene introdotto un ulteriore indebolimento dell'oepv attraverso la soppressione del tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

Nelle procedure di affidamento nell'ambito dei mercati elettronici viene previsto che la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Nel caso la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia viene riconosciuta maggior discrezionalità sulla scelta delle modalità per l'assegnazione degli appalti.

Art. 47 Requisiti di partecipazione dei consorzi alle gare

La modifica dell'art. 47 inerente i consorzi stabili prevede che l'esecuzione delle prestazioni con la propria struttura o tramite consorziati non costituisce più subappalto. Tale modifica, nei fatti, annulla il limite del 30% subappaltabile e dà la possibilità di affidare i lavori ad imprese colluse con la criminalità organizzata.

Art. 80 Motivi di esclusione

In caso di società vengono alleggerite le ipotesi di esclusione anche nel caso di condanna ad una pena accessoria perpetua dichiarata estinta.

Inoltre nel caso di sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la PA vengono stabiliti nuovi criteri

Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Eventuali variazioni che intervengono, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Art. 105 Subappalto

Indebolimento della norma sul subappalto

L'impresa che aveva partecipato alla gara può essere individuata come impresa subappaltatrice, norma cancellata precedentemente nell'attuale codice per ovviare ai cartelli predeterminati.

Viene soppressa l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori in sede d'offerta sia per le gare superiori alle soglie comunitarie e sia per le attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa, individuate dal comma 53 dell'art. 1 dalla legge antimafia 190/2012: trasporto di materiali a discarica conto terzi; trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione forniture e trasporto di ferro e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; forniture di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto per conto terzi; guardiania dei cantieri.

Viene limitato il pagamento diretto del subappaltatore, quando la stessa è una microimpresa o piccola impresa, attraverso la stazione appaltante.

La non applicabilità dell'art. 80 (cause di esclusione) ai subappaltatori implica un problema per salute e sicurezza.

Art. 177 Affidamenti dei concessionari

Proroga per l'adeguamento delle concessioni fino al 31 dicembre del 2019.

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento

Si prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvate dal Cipe sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 30% il valore del progetto approvato, con evidente discrezionalità per quest'ultimo.

DIRETTORE LAVORI E COLLAUDO

È soppresso l'albo nazionale dei direttori dei lavori e dei collaudatori, per cui questa funzione torna ad essere interna al Contraente Generale che sarà nel medesimo tempo "controllore e controllato".

Mentre invece, in relazione a quanto accaduto anche recentemente il controllo deve essere esterno, affidato ad una figura terza che innanzi tutto risponda alla Stazione appaltante.

ANAC (autorità nazionale anticorruzione)

Un capitolo a se stante concerne l'Anac, i cui poteri vengono sostanzialmente ridotti e indeboliti in relazione alla progettazione, al ruolo e alla funzione del Rup, agli aspetti che attengono alla semplificazione delle procedure, al sistema unico di qualificazione, ai mezzi di prova, al collaudo e verifica della conformità, al controllo tecnico-contabile e amministrativo, alla qualificazione del Contraente Generale.

SEMPLIFICAZIONI

Nel decreto sono previste, inoltre, disposizioni in materia di semplificazioni delle discipline degli interventi strutturali in zone sismiche.

Nella norma sui commissari straordinari e interventi sostitutivi (uno o più commissari), non c'è l'elenco delle opere da sbloccare.

E' previsto:

- commissario straordinario per la rete viaria della regione Sicilia;

- L'istituzione di una struttura ministeriale (MIT) per il controllo delle dighe e delle infrastrutture idriche.

E' previsto un programma di finanziamenti, a bando, attraverso il Mit denominato "Piccolo Comuni" fino a 3.500 abitanti, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dal progetto nazionale "6.000 Campanili", per finanziamenti non superiori a 150.000 euro.